



Comune di Pontecagnano Faiano  
Provincia di Salerno

PROGETTO ESECUTIVO POLO DELL'INFANZIA  
SITO IN VIA LUCANIA

I tecnici

Ingegnere Giuseppe Guariglia

Architetto Eufemia Guariglia

Progea Italia S.r.l.  
Ingegnere Massimiliano Cione

II committente  
Budda S.r.l.

data  
Aprile 2023

GuarigliaStudio - Architettura+Ingegneria - via G. Budetti 41 - Pontecagnano Faiano - 089381536 - guarigliastudio@gmail.com

Progea Italia S.r.l. - via Trento 7 - Pontecagnano Faiano - progeaitsrl@gmail.com

## 1 PREMESSA

La presente relazione è redatta in applicazione e secondo gli orientamenti tecnici stabiliti dalla Commissione nel documento “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01*”.

Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia come segue:

- si considera che un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- si considera che un’attività arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- si considera che un’attività arreca un danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se conduce al peggioramento del buono stato o del buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- si considera che un’attività arreca un danno significativo all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
- si considera che un’attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- si considera che un’attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.

Il presente documento è redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 - che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, e le regole di erogazione di tale finanziamento - nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 “Principi orizzontali”, comma 2 che riporta “*Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»*”.

Obiettivo della presente valutazione è fornire, per lo specifico Progetto Esecutivo relativo alla “*Realizzazione di un polo dell’infanzia (micronido e materna) da realizzarsi in via Lucania - CUP F61B21001600001*”, gli elementi atti a dimostrare se e come il progetto contribuisca ad almeno uno degli obiettivi definiti nel Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia” e di dimostrare che esso “non arreca un danno significativo” a nessuno degli altri obiettivi ambientali riportati all’art.9 (Obiettivi ambientali), quali:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici (art. 10);
- 2) l’adattamento ai cambiamenti climatici (art. 11);
- 3) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine (art. 12);
- 4) la transizione verso un’economia circolare (art. 13);
- 5) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento (art. 14);

6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (art. 15).

## **2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO**

---

L'intervento fa parte del progetto di riconversione dell'area denominata "ex Tabacchificio ATI Alfani" nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA), redatto ai sensi dell'art. 19 delle N.T.A. di PRG in zona Omogenea "D6" di trasferimento.

Il terreno è riportato in Catasto Terreni al foglio 7 particella n. 230.

Si prevede la realizzazione di un edificio scolastico - Polo dell'infanzia di 1.257 mq circa di superficie coperta su due livelli con una volumetria pari a circa 10.674 mc.

L'immobile sarà composto da due livelli fuori terra. I due piani fuori terra sono adibiti ad attività didattiche (Asilo Nido e Scuola Materna) munite dei relativi servizi igienici e di supporto quali ambulatorio pediatrico, aule di riposo e relax divezzi, cucine e sale mense.

La scuola materna è stata dimensionata per 9 sezioni, che consentirà d'accogliere sino a 207 alunni di età compresa tra 3-6 anni, per un massimo di 23 alunni per sezione, mentre il micro-nido è stato dimensionato per accogliere 25 bambini, suddivisi in 5 lattanti e 20 divezzi. Il lotto d'intervento ha superficie di 7.500,00 mq. ed ospiterà una struttura su due livelli di 1290,00 mq. per piano per un totale di 2.580,00 mq. Il volume complessivo è di 5000 mc. Essa è stata progettata nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare in relazione al D.M. 18/12/1975 "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica".

L'edificio scolastico sarà dotato anche di adeguati spazi aperti, attrezzati per favorire sia lo svolgimento di attività didattiche, che attività ludiche e di divertimento. All'interno del lotto saranno realizzati degli ORTI DIDATTICI, i quali da un punto di vista più squisitamente educativo perseguono l'intento di avvicinare i bambini al mondo naturale, facendo sperimentare in prima persona l'alternanza del ciclo delle stagioni, il ciclo vitale delle piante, facendo scoprire la nascita, la crescita, lo sviluppo, e la trasformazione, facendone aver cura ed occupandosene attraverso esperienze dirette di coltivazione. Tutto ciò insegnerà ai bambini la necessità della pazienza e dell'impegno per il raggiungimento di risultati gratificanti. Coltivare a scuola significa educare alla salute, ad una corretta alimentazione e a sviluppare nel bambino lo spirito ecologico in modo da crescere individui rispettosi e consapevoli, proiettati verso un futuro sostenibile, coscienti dell'importanza di non depauperare le risorse naturali e di riconsegnare ciò che è stato affidato in condizioni, se possibile, migliori di come è stato trasmesso.

### **2.1 ASPETTI RIGUARDANTI LE INTERFERENZE**

---

Non sono state riscontrate interferenze di sottoservizi con l'opera di progetto.

### **2.2 LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

---

L'intervento fa parte del progetto di riconversione dell'area denominata "ex Tabacchificio ATI Alfani" nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA), redatto ai sensi dell'art. 19 delle N.T.A. di PRG in zona Omogenea "D6" di trasferimento e riveste, quindi, particolare importanza per il territorio per garantire alla collettività adeguati spazi attrezzati e per favorire sia lo svolgimento di attività didattiche, sia attività ludiche e di divertimento.



***Figura 1: Stralcio di progetto su aerofotogrammetria***




***Figura 2: Stralcio di progetto su ortofoto***

### **3 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH**

La presente valutazione del rispetto del DNSH è stata predisposta seguendo le indicazioni della Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C(2021) 1054 final)” del 4/06/21 - Allegato del Regolamento delegato (UE) della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

È stata pertanto sviluppata un’analisi delle attività previste dal progetto, basata sull’albero delle decisioni indicato nei suddetti “Orientamenti tecnici”, di seguito riportato:






Conformemente a quanto indicato nella Comunicazione della Commissione C (2021) 1054 final, la valutazione è stata effettuata in due fasi:

**Fase 1:** sulla base delle indicazioni dei Regolamenti e degli Atti delegati della Commissione Europea, sono stati valutati quegli obiettivi rispetto ai quali le diverse attività economiche implicate nella realizzazione del progetto apportano un contributo sostanziale, in relazione ai coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambientali riferiti ai campi di intervento in cui ricade l'Investimento M4 C4 I1.1 indicati nell'Allegato VI - Metodologia di controllo del clima al Regolamento (UE) 2021/241. Analogamente, la valutazione si ferma alla Fase 1 per tutti gli obiettivi rispetto ai quali è ipotizzabile che il progetto abbia un impatto prevedibile nullo o trascurabile.

**Fase 2:** per tutti gli obiettivi rispetto ai quali il progetto non apporta un contributo sostanziale, si è proceduto ad una valutazione di fondo, finalizzata a dimostrare che il progetto non arrechi danni significativi.



Infine, sono stati ripresi gli esiti della Scheda di autovalutazione del rispetto del DNSH per M4 C4 I1.1 e sono state rispettate le indicazioni contenute nella **“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”** alla Circolare n. 32 del

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, come aggiornata dalla **Circolare 33 del 13 ottobre 2022**, la quale indica che i progetti finanziati nell'ambito dell'investimento M4 C4 I1.1 ricadono nel “**Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH**” e quindi dovranno limitarsi a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH.

Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite *check list*. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda.

Ogni *check list*, quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica.

Le schede tecniche della “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”, relativa alle attività economiche potenzialmente collegate all'Investimento e di interesse per il progetto in esame, sono le seguenti:

- o Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici

In particolare, ricadendo l'intervento in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2) i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

- a) Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB/NZEB, nearly zero-energy building) nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built" (come costruito);
- b) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

### 3.1 FASE 1 – OBIETTIVI PER CUI NON SI RITIENE NECESSARIA UNA VALUTAZIONE DI FONDO

In ottemperanza a quanto indicato nel documento “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C(2021) 1054 final)”, di seguito si riporta la parte 1 della lista di controllo, che contiene l’analisi effettuata per gli obiettivi per i quali lo score è stato valutato A (A: La misura ha un impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo) ovvero B (B: La misura risulta sostenere al 100% l’obiettivo) oppure C (C: La misura contribuisce in modo sostanziale all’obiettivo), e che quindi non necessitano di una valutazione di fondo (flag su “No” nella Lista di controllo riportata nella tabella di seguito).

Lista di controllo	Fase 1		
	L’obiettivo richiede una valutazione di fondo DNSH? Sì/No	Il progetto ha un impatto (A) prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo, (B) contribuisce a sostenere al 100 % tale obiettivo, (C) contribuisce a sostenere in modo sostanziale l’obiettivo, o (D) richiede una valutazione di fondo?	Motivazione, nel caso in cui sia stata selezionata l’opzione A, B o C
<b>Obiettivi ambientali</b>			
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici	Sì	D. Attività di progetto che richiede una valutazione di fondo per l’obiettivo	
2. Adattamento ai cambiamenti climatici	No	A. Attività di progetto che ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo	<b>A. Impatto prevedibile trascurabile o nullo</b> L’area d’intervento non ricade in ambiti urbani sottoposti a vincolo idrogeologico o a rischio elevato. Non sono dunque necessarie soluzioni di adattamento ai cambiamenti climatici per la specifica attività di riqualificazione della strada oggetto di intervento.
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Sì	D. Attività di progetto che richiede una valutazione di fondo per l’obiettivo	
4. Transizione verso un’economia circolare	Sì	D. Attività di progetto che richiede una valutazione di fondo per l’obiettivo	
5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento	Sì	D. Attività di progetto che richiede una valutazione di fondo per l’obiettivo	
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	No	A. Attività di progetto che ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo	Non sono previsti interventi all’interno di aree protette e/o che impattano sulla biodiversità e le attività di costruzione sono svolte su aree urbane già edificate.

### 3.2 FASE 2 – OBIETTIVI PER I QUALI È NECESSARIO EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DI FONDO

In ottemperanza a quanto indicato nel documento “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)” di seguito si riporta la parte 2 della lista di controllo, che contiene l’analisi effettuata per gli obiettivi per i quali lo score è stato valutato pari a D (D: La misura richiede una valutazione di fondo per l’obiettivo).

Lista di controllo Obiettivi ambientali	Fase 2		
	Domande	Sì/No	Motivazione di fondo
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici	Ci si attende che il progetto comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	No	Gli interventi contemplati dal Progetto Esecutivo non dovrebbero produrre effetti dannosi sull'obiettivo ambientale della mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto la riqualificazione e messa in sicurezza di aree già urbanizzate.
2. Adattamento ai cambiamenti climatici	Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	No	Gli interventi in oggetto mirano a garantire alla collettività adeguati spazi attrezzati e per favorire sia lo svolgimento di attività didattiche, sia attività ludiche e di divertimento e pertanto non producono effetti negativi sul clima attuale.
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Ci si attende che la misura nuoccia: (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?	No	La realizzazione del nuovo intervento non impatta negativamente sulla sostenibilità e la protezione dell'acqua. L'intervento non avrà ripercussioni negative sull'ambiente circostante e non avrà un impatto significativo (i) sui corpi idrici interessati (conformemente ai requisiti della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE) o (ii) sugli habitat protetti e sulle specie direttamente dipendenti dall'acqua. <b>Elementi di verifica:</b> Gli interventi per il rispetto dell'obiettivo ambientale della sostenibilità e la protezione dell'acqua saranno testimoniati tramite le seguenti verifiche ex ante ed ex post: <b>Elementi di verifica ex ante:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione premialità.</li> </ul> <b>Elementi di verifica ex post:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione, da parte degli affidatari dei servizi, delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate e delle attestazioni del rispetto delle normative e delle soluzioni tecnologiche dichiarate ex ante.</li> </ul>
4. Transizione verso un'economia circolare	Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?	No	Le soluzioni progettuali adottate sono state adottate anche ai Criteri Ambientali Minimi, con riferimento sia ai materiali utilizzati che alle azioni messe in campo per la realizzazione dell'intervento. Le lavorazioni di progetto non avranno un impatto negativo sull'economia circolare dal momento che in sede di attuazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>verranno utilizzate le migliori tecniche disponibili per limitare la produzione di rifiuti legati alla costruzione e alla demolizione;</li> <li>almeno il 70% (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (ad esclusione del materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;</li> </ul>



Lista di controllo		Fase 2	
Obiettivi ambientali	Domande	Sì/No	Motivazione di fondo
			<ul style="list-style-type: none"> <li>dovranno essere attuate azioni grazie alle quali poter gestire le terre e rocce da scavo, eventualmente prodotte, in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017;</li> <li>dovranno inoltre essere adottate le misure razionali volte al recupero e riutilizzo degli elementi in arenaria per le ripavimentazioni di progetto.</li> </ul> <p><b>Elementi di verifica ex ante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione del Piano di gestione rifiuti in fase di progettazione.</li> <li>Attivazione della procedura di gestione di terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 o motivazione dell'esclusione.</li> </ul> <p><b>Elementi di verifica ex post:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R".</li> <li>Eventuale documentazione attestante la corretta gestione di terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017, se avviata.</li> </ul>
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	No	<p>Le attività realizzate dal progetto non hanno impatto negativo sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, non comportando un aumento del traffico veicolare o della sua intensità. Inoltre, verranno adottate misure per ridurre le emissioni di rumore, polvere e inquinanti durante la realizzazione degli interventi.</p> <p><b>Elementi di verifica:</b></p> <p>Gli interventi per il rispetto dell'obiettivo ambientale della prevenzione e la riduzione dell'inquinamento saranno testimoniati tramite le seguenti verifiche ex ante ed ex post:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i componenti edilizi e i materiali utilizzati nella riqualificazione urbana non conterranno amianto né sostanze pericolose come individuate sulla base dell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006;</li> <li>saranno adottate misure per ridurre le emissioni di rumore, polvere e inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione.</li> </ul> <p><b>Elementi di verifica:</b></p> <p>Gli interventi per il rispetto dell'obiettivo ambientale della prevenzione e la riduzione dell'inquinamento saranno testimoniati tramite le seguenti verifiche ex ante ed ex post.</p> <p><b>Elementi di verifica ex ante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti;</li> <li>Indicazione delle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all'interno dei CAM edilizi alla parte relativa alle sostanze pericolose);</li> <li>Verifica del piano di zonizzazione acustica, indicando la necessità di presentazione della deroga al rumore in relazione alle attività di cantiere.</li> </ul>

Lista di controllo Obiettivi ambientali	Fase 2		
	Domande	Sì/No	Motivazione di fondo
			<i>Elementi di verifica ex post:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerge la destinazione ad una operazione "R";</li> <li>Se presentata, evidenza della deroga al rumore presentata.</li> </ul>
6. Protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Ci si attende che la misura: (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?	No	

### 3.3 SINTESI DEI CONTROLLI RICHIESTI PER LA CONFORMITÀ AI PRINCIPI DNSH - SCHEDA 01 - COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE (F41: Costruzione di edifici - F43: Lavori di costruzione specializzati) conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali, come definito dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (progettazione e realizzazione).

Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o simili destinati a: <ul style="list-style-type: none"> <li>estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>1</sup> ;</li> <li>attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>2</sup> ;</li> <li>attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>3</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>4</sup></li> </ul>	NO	
	2	Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica?	SI	

	3	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida riportate all'appendice 1 della Guida Operativa?	---	
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>			
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?	---	
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8,e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.</i>			
	4	E' stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?	SI	
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?	NO	
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	SI	
	7	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?	---	
	8	E' presente un piano ambientale di cantierizzazione?	SI	
	9	E' stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?	---	
	10	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica?	SI	
	11	Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata volta la verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?	---	
	12	Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	---	
	13	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?	---	

Ex-post	14	E' disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero.		Disponibile a conclusione dei lavori
	15	Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?		
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 16, 17, 18, 19, e 20. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post</i>			
	16	Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?		Disponibile a conclusione dei lavori
	17	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		Disponibile a conclusione dei lavori
	18	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?		Disponibile a conclusione dei lavori

	19	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?		
	20	Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?		
	21	Se pertinente, è disponibile l'indicazione dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA?		

## 4 CONCLUSIONI

---

Il presente documento è stato redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 - che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, e le regole di erogazione di tale finanziamento – nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 “principi orizzontali”, comma 2 che riporta: “Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio “non arrecare danno significativo”.

Nel documento è stato declinato tale principio allo specifico Progetto Esecutivo dell’opera di *“Realizzazione di un polo dell’infanzia (micronido e materna) da realizzarsi in via Lucania - CUP F61B21001600001”* ed in particolare, al paragrafo “Fase 1 - Obiettivi per cui non si ritiene necessaria una valutazione di fondo” ed al paragrafo “Fase 2 - Obiettivi per i quali è necessario effettuare una valutazione di fondo”, sono stati forniti alcuni elementi relativi all’analisi sugli impatti per i sei obiettivi ambientali.

Per 2 dei sei obiettivi individuati dal DNSH non si è ritenuto necessario procedere ad una valutazione di fondo ed è stata fornita la specifica motivazione:

- 2) Adattamento ai cambiamenti climatici (art. 11);
- 6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (art. 15).

Per i rimanenti 4 obiettivi del DNSH è stata invece effettuata una valutazione di fondo finalizzata a dimostrare che le azioni di progetto non arrecano alcun danno significativo, ovvero:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici (art. 10);
- 3) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine (art. 12);
- 4) la transizione verso un’economia circolare (art. 13);
- 5) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento (art. 14);

Infine, nella valutazione del rispetto del principio DNSH per i diversi obiettivi, sono stati considerati impegni nelle successive fasi di realizzazione e per i quali sono stati identificati elementi di verifica ex ante ed ex post.

Per quanto esposto nel presente documento, si ritiene che, sulla base del Progetto Esecutivo, l’intervento che si prevede di realizzare non arrechi un danno significativo” a nessuno degli obiettivi di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia”.

**La realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.**

## 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

---

La principale normativa comunitaria applicabile è:

- Regolamento Delegato Della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche);
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

- European Water Label (EWL EWL);
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “ e 2009/147/CE “Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto: D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ( “requisiti minimi”);
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
- “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GU RI n. 183 del 6 agosto 2022 Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione della direttiva (2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 387 /2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”);
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Artico 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
- Normativa regionale ove applicabile.